SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 248**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 settembre 1991.

Equipollenza, con riserva, dei diplomi di baccellierato internazionale ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado italiani

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738, concernente il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989, contenente i criteri per l'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della citata legge del 1986;

Visti gli articoli 9 e 17 della stessa ordinanza che fissano «disposizioni transitorie»;

Considerato che alla data del presente decreto non si è ancora concluso l'iter amministrativo per l'iscrizione nell'elenco;

Considerata la necessità di non pregiudicare, nelle more di espletamento di tale procedura, le aspettative di coloro che hanno già conseguito il diploma di baccellierato internazionale in relazione alle citate disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 e 17 dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Decreta:

Articolo unico

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati in data anteriore alla loro iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 dai collegi del mondo unito, dalle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia e dalle istituzioni scolastiche meramente private italiane, che abbiano presentato la domanda di iscrizione nel predetto elenco, entro l'anno dalla pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 1990, sono considerati, con riserva, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado sotto la condizione risolutiva dell'iscrizione nell'elenco predetto delle istituzioni che li hanno rilasciati ai sensi degli articoli 9 e 17 dell'ordinanza citata e secondo le prescrizioni da essa dettate.

2. Nel caso che l'istituzione che ha rilasciato i predetti diplomi non consegua l'iscrizione nell'elenco di cui sopra entro il termine di trecentosessantacinque giorni previsto nel decreto ministeriale 11 luglio 1991, n. 212, emenato in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riserva si intende sciolta in senso negativo, con conseguente perdita di ogni validità dell'equipollenza riconosciuta, ai diplomi stessi, con il presente decreto.

Roma, 20 settembre 1991

Il Ministro: MISASI

91A4604

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 ottobre 1991.

Rideterminazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Firenze.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 714-*bis* del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965 recante determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-*bis* del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Firenze;

Considerato che nel frattempo le suddette caratteristiche si sono modificate per cui si rende necessario riformularle;

Considerata la morfologia del territorio circostante la pista di volo dell'aeroporto di Firenze, unitamente alla dislocazione degli ostacoli naturali ed artificiali ivi esistenti;

Tenuto conto della pratica operativa pluriennale consolidata relativamente alle operazioni di volo realizzate sul predetto aeroporto di Firenze con velivoli civili adibiti al trasporto passeggeri, nonché degli impianti luminosi e radioelettrici esistenti;

Considerato che i precedenti in premessa hanno dimostrato la rispondenza delle operazioni di volo suddette ai requisiti standards di sicurezza;

Rilevata la esigenza di consentire le operazioni strumentali e notturne sulla pista 05 dell'aeroporto di Firenze;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Firenze-Peretola come segue:

direzione di atterraggio 48°-228°;

lunghezza pista 1400 mt;

lunghezza atterraggio 1250 mt per pista 05 e 1030 mt per pista 23;

livello medio aeroporto 38 mt s.l.m.m.;

livello medio tratto perimetro corrispondente alle direzioni di atterraggio:

testata 48° = 36,86 mt s.l.m.m.;

testata 228° = 41,37 mt s.l.m.m.

L'aeroporto di Firenze è aperto al traffico aereo diurno e, limitatamente alla sola pista 05, al traffico strumentale e notturno secondo le procedure di volo dettagliatamente illustrate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche e nel rispetto delle condizioni e limitazioni tecnico-operative risultanti dai manuali operativi e d'impiego degli aeromobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1991

Il Ministro: BERNINI

91A4628

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 luglio 1991.

Approvazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1899, registro n. 207 Lavori pubblici, foglio n. 259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1899, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Livorno;

Visti i regi decreti 9 aprile 1905, n. 3113, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1905, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'8 maggio 1905; 7 gennaio 1929, n. 19776, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1929, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1929, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto il regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1930, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1930, con il quale sono state apportate alcune modifiche al secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1955, n. 9375, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 1955; 13 gennaio 1956, n. 1255, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1956, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 16 aprile 1956; 30 giugno 1959, n. 2897, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1959, registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 settembre 1959; 21 maggio 1975, n. 243, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1975, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 12 novembre 1975, con i quali sono stati pubblicati, rispettivamente, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988, n. 379, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

Sentita la regione Toscana, che si è pronunziata in senso favorevole con deliberazione del consiglio regionale n. 443 del 28 dicembre 1990; ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 93/91 del 18 aprile 1991;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno, giusta l'unito esemplare.

Roma, 9 luglio 1991

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

N. d'ord. 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o Sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5	*Annotazioni* 6
1	Fosso dei Diacci Vecchi	Fosso Allacciante	Campiglia Marittima e Piombino	Dallo sbocco alla strada comunale dei Granai	È confine, in un suo tratto medio tra i comuni di Campiglia Marittima e Piombino
2	Fosso Trogoli	Affluente fosso Sorbizzi	Bibbona	Dalla confluenza alle sue origini queste comprese	
3	Fosso Acquabona . .	Affluente fosso di Bolgheri	Castagneto Carducci	Dalla confluenza alla strada provinciale Bolgherese	

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

91A4620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1. - l'indirizzo biochimico-chimico analitico del primo anno della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica di cui all'art. 349 è soppresso e così sostituito:

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO.

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

* elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia) . . . ore 60

Biometria (ore 140):

* elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia) ore 60
biometria. . . . . » 80

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 120):

* elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare generale (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche) . » 60

* elementi di patologia generale obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia). . . . . » 60

Biochimica generale (ore 200):

chimica fisica dei sistemi biologici . . . » 60
biochimica generale. . . . . » 60
biochimica applicata con esercitazioni . » 80

Monte ore elettivo: 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 2 luglio 1991

Il rettore: OCCHIOCUPO

91A4608

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della scuola diretta a fini speciali di informatica, dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal consiglio della facoltà di

farmacia e dal consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 2 giugno 1988, 29 giugno 1988, 22 giugno 1988 e 23 giugno 1988;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 30 giugno 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 aprile 1991;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano la

Scuola diretta a fini speciali di informatica:

Art. 98 (già 80) - dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma:

«Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la durata del corso è prorogabile a tre anni»;

dopo il terzo comma, ora quarto, viene aggiunto il seguente comma:

«Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate con le modalità di cui al successivo articolo, per un massimo di 250 studenti per ogni anno di corso oltre agli studenti ripetenti».

Inserimento tra gli articoli 98 (già 80) e 99 (già 81) del seguente nuovo articolo, con conseguente scorrimento dei successivi:

«Poiché la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di Centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali Centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alla struttura di supporto sono definite nel bando annuale di concorso».

Art. 102 (già 83) - dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma:

«Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni, il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Camerino, 30 giugno 1991

Il rettore: GIANNELLA

91A4607

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 4 ottobre 1991, n. 80076/6.2.24/GB/al.

Direttiva riguardante le principali questioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio personale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo
Dipartimento affari regionali

Al Ministero del tesoro:
Gabinetto
Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero dell'interno:
Gabinetto
Direzione generale amministrazione civile - Div. P.E.L.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (tramite Ministero dell'interno)

Ai presidenti del Co.Re.Co. delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti del Co.Re.Co. delle regioni a statuto speciale
Ai presidenti del Co.Re.Co. delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario
Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale
Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano
Alla A.N.C.I.
Alla U.P.I.
Alla U.N.C.E.M.
Alla Unioncamere
Alla ANIACAP
Alla FICEI

Sono pervenuti a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, numerosi quesiti riguardanti aspetti controversi della normativa contrattuale recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento spettanti a questo Dipartimento in base all'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 si ritiene di dover stabilire i seguenti ed uniformi indirizzi applicativi.

A) FIGURE E PROFILI PROFESSIONALI.

Numerosi problemi riguardano l'applicazione dell'art. 34, primo comma che disciplina la ricollocazione di talune figure e profili professionali in qualifica superiore.

In proposito si richiama l'attenzione delle amministrazioni ed enti in indirizzo sulla disposizione che testualmente prevede: «*le figure professionali* elencate nella tabella 2 sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa».

Si tratta infatti di una valutazione che attiene a posizioni funzionali astrattamente considerate che prescinde dalla attività in concreto esercitata dai dipendenti interessati.

L'ente deve avere nella sua pianta organica, alla data del 1° ottobre 1990, l'identica figura o profilo professionale. Il passaggio di qualifica è limitato ai dipendenti formalmente inquadrati nella figura o profilo.

L'applicazione dell'art. 34 deve essere realizzata mediante provvedimenti adottati dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'art. 32, lettera *c)*, della legge n. 142/1990 o dagli altri organi deliberativi degli enti del comparto tenuto conto della necessità di modificare la *pianta organica*, nella quale le figure professionali sono esattamente individuate e collocate nella qualifica funzionale cui corrisponde un preciso livello retributivo.

Si tratta di atti formali a contenuto vincolato che impongono anche le conseguenti variazioni di bilancio.

Da tale premessa scaturiscono le soluzioni delle questioni in concreto prospettate.

1) *Addetto ai servizi ausiliari di anticamera, di portineria e di custodia delle camere di commercio.*

La ricollocazione del profilo suddetto riguarda esclusivamente il personale delle camere di commercio.

2) *Operatori socio assistenziali.*

La figura o profilo non presenta particolari problemi applicativi in quanto riguarda un'area di attività ben definita nell'ambito della terza qualifica funzionale che deve intendersi riferito alle figure professionali di «addetto alla assistenza domiciliare».

3) *Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli delle camere di commercio.*

La figura professionale enucleata da un più ampio profilo professionale del personale delle camere di commercio considera la riqualificazione del solo personale con compiti di conduzione di autoveicoli.

4) *Bagnini ed assistenti ai bagnanti.*

La figura o profilo non presenta particolari problemi applicativi in quanto riguarda un'area di attività ben definita nell'ambito della terza qualifica funzionale.

5) *Terminalista o addetto alla registrazione dati dell'area informatica.*

Su tale figura si incentrano problematiche di grande rilievo. Infatti si osserva che non esiste nell'ambito delle mansioni considerate nelle varie aree di attività dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 alcun riferimento alla tipologia lavorativa corrispondente alla figura professionale ricollocata nella quinta qualifica.

In ogni caso, nella logica di quanto precedentemente affermato l'amministrazione o l'ente può attuare il passaggio di qualifica delle sole figure professionali istituite nell'ambito di un centro elaborazione dati con l'identica denominazione prevista dalla tabella 2.

Si esclude comunque che possano essere considerati «terminalisti» coloro che siano semplicemente addetti a sistemi di videoscrittura e non abbiano funzioni interattive con il sistema informatico.

6) *Conduttore di macchine operatrici complesse.*

La figura professionale a cui si riferisce la denominazione inclusa nella tabella allegato 2 trova esplicita menzione nell'ambito dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, dove è distinta da quella dell'autista di mezzi pesanti. Tale figura è genericamente riferita a macchinari rotabili che per la loro specialità impongono conoscenze particolari tali da dover essere verificate nell'ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione con conseguente provvedimento di autorizzazione (patente).

Si ritiene, infatti, che la specifica individuazione della macchina operatrice complessa sia riconducibile esclusivamente al fatto di rilevanza giuridica collegabile all'autorizzazione o patente così come specificato nell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.

Non è consentito altro tipo di valutazione sulle caratteristiche delle macchine operatrici complesse.

7) *Autista di scuola bus.*

Negli enti di piccole o medie dimensioni la figura dell'autista di scuola-bus potrebbe essere prevista in pianta organica con funzioni integrate con altre attività. In tali casi il passaggio alla quinta qualifica funzionale può essere riconosciuto in relazione alle modalità di espletamento delle funzioni plurime, tra cui deve essere temporalmente prevalente quella di autista di scuola-bus.

8) *Puericultrice.*

Si tratta di una figura professionale esattamente individuata dall'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, che per l'esercizio dell'attività necessaria di apposito titolo professionale.

9) *Infermiere generico.*

Tale figura racchiude nella denominazione gli aspetti essenziali della tipologia lavorativa e, pertanto, non si presta a formule interpretative non univoche.

10) *Segretario di cancelleria di conciliazione.*

La figura professionale è stata ricollocata nella sesta qualifica funzionale per omogeneità con la figura dell'assistente giudiziario del Ministero di grazia e giustizia.

Tale considerazione evidenzia come il passaggio di qualifica riguardi il personale che negli enti abbia una collocazione funzionale corrispondente a quella indicata nella tabella 2 non essendo comprese nella fattispecie le ipotesi in cui, per le ridotte dimensioni degli uffici, tale figura non sia prevista nella pianta organica e le funzioni siano esercitate «occasionalmente» da dipendenti inquadrati in figure amministrative.

L'eventuale decreto del presidente del tribunale che attribuisce a tale personale funzioni giudiziarie non costituisce, in nessun caso, inquadramento nell'ordinamento dell'ente, ma realizza un provvedimento di tipo autorizzatorio per l'esercizio di funzioni in ambito giudiziario.

11) *Cancelliere di conciliazione.*

Anche per tale figura sono valide le considerazioni svolte per il segretario di cancelleria con riferimento al corrispondente profilo ministeriale di collaboratore di cancelleria.

È quindi consentito il passaggio di qualifica esclusivamente dove esiste nella pianta organica una figura professionale di sesta qualifica di cancelliere di conciliazione.

Anche per tale fattispecie è da escludere che possono essere comprese tutte le ipotesi di istruttori amministrativi con funzioni anche in ambito giudiziario.

Si ribadisce che il decreto del presidente del tribunale non può costituire una posizione giuridica formale (atto di esclusiva competenza dell'ente) ma solo autorizzazione a svolgere funzioni in ambito giudiziario.

12) *Direttore dei centri di formazione professionale.*

È ascritto all'ottava qualifica funzionale il direttore dei centri di formazione professionale, sulla cui individuazione non sono state sollevati problemi applicativi.

Qualora non si riscontrino le suddette condizioni di applicabilità delle norme i provvedimenti connessi ai reinquadramenti di personale devono ritenersi modifiche di pianta organica e devono essere sottoposti all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 153/1980, convertito nella legge n. 299/1980.

B) LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO.

Il livello economico differenziato realizza una aspirazione a posizioni economiche differenziate nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

Si tratta di una rivalutazione meramente economica che interessa una parte dei dipendenti di ciascuna qualifica e che impone una valutazione di elementi presuntivi di una prestazione quantitativamente e qualitativamente più elevata.

Il procedimento di attribuzione si articola in due fasi:

I Fase) *Determinazione del contingente di personale che nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere destinatario dell'incremento economico.*

La percentuale prevista dall'art. 35 è collegata al numero di personale di ruolo in servizio. Il calcolo impone le seguenti determinazioni:

organico di fatto (personale di ruolo in servizio al 31 dicembre di ciascun anno). Nell'organico sono compresi anche gli appartenenti al ruolo soprannumerario ed al ruolo speciale ad esaurimento;

detrazione del personale appartenente alle figure professionali di cui alla tabella 2;

detrazione del personale della quinta qualifica destinario del comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990;

detrazione del personale che ha beneficiato dell'indennità prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990.

Il calcolo della percentuale si effettua sulla base di riferimento ottenuta mediante le operazioni sopra descritte;

determinazione del contingente per qualifica mediante arrotondamento della percentuale all'unità superiore;

articolazione in aree di attività del contingente di qualifica come sopra determinato mediante un calcolo proporzionale della consistenza di personale appartenente all'area rispetto alla consistenza complessiva della qualifica. Tale operazione non consente ulteriori arrotondamenti che amplino il contingente determinato con riferimento alla qualifica.

II Fase) *Selezione del personale da collocare nel livello economico differenziato (LED).*

a) *Requisito di accesso al livello economico differenziato.*

Per partecipare alla selezione occorre il requisito di tre anni di anzianità di effettivo servizio nella qualifica. Non possono essere considerati i periodi trascorsi in qualifiche diverse o con rapporto precario, pur costituendo titolo di servizio per l'eventuale attribuzione di punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria del personale selezionato per il LED. Si ritiene, che nei casi di mobilità intercompartimentale o tra enti del comparto, l'anzianità maturata nell'ente di provenienza sia valutabile sia ai fini dell'accertamento del requisito legittimante dei tre anni di effettivo servizio, sia ai fini della determinazione dei titoli di servizio. Infatti, la mobilità si realizza sulla base di un giudizio di sostanziale corrispondenza delle qualifiche e dei profili professionali ed è improntata ad un riconoscimento nel nuovo ente del servizio di ruolo prestato nell'ente di provenienza.

b) *Selezione in base a titoli culturali, professionali e di servizio.*

L'accordo in sede decentrata stabilisce la tipologia dei titoli valutabili nell'ambito delle tre categorie, nonché il punteggio attribuibile. Il punteggio deve essere determinato in modo rigido al fine di escludere il ricorso ad apprezzamenti discrezionali nella attribuzione. Ciò dovrebbe consentire di non dover ricorrere alla nomina di una commissione per la formazione della graduatoria. Per gli enti di tipo IV (comuni da 3.000 a 10.000 ab.) le figure apicali (una per area) di VII qualifica sono beneficiarie del livello economico differenziato in aggiunta alle percentuali previste. Inoltre, per tali figure non è richiesto il requisito dell'anzianità di tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Il LED produce effetti sulla tredicesima mensilità e sul trattamento di quiescenza. È riassorbito dall'eventuale passaggio alla qualifica superiore.

C) INDENNITÀ DI DIRIGENZA.

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 istituisce un compenso accessorio legato alla posizione funzionale e graduato in relazione alla valutazione complessiva della prestazione che ciascun posto richiede al dirigente in termini quantitativi e qualitativi.

Si tratta di una differenziazione delle diverse posizioni dirigenziali connesse alle esigenze organizzative dell'ente.

Il personale avente qualifica dirigenziale è automaticamente destinatario del coefficiente di incremento del trattamento economico stabilito per il posto di funzione attribuito loro dall'ente.

Tale compenso accessorio intende valutare la funzione non il tempo lavoro e si colloca in un'ottica di omnicomprensività che esclude ogni altro emolumento eventualmente connesso ai compiti istituzionali del dirigente.

Si tratta di un compenso non collegabile alla effettiva presenza ma ai risultati di efficienza e di efficacia delle strutture o dei compiti affidati a ciascun dirigente.

Nei casi di assenza (congedo straordinario o aspettativa) prolungata l'ente non può legittimamente sospendere l'erogazione dell'indennità senza emanare un provvedimento di rimozione dal posto di funzione per obiettive esigenze connesse ai servizi o funzioni dell'ente.

L'indennità di funzione dirigenziale presenta indici di variabilità da 0,1 ad 1. Per tale ragione si è ritenuto che il requisito necessario per la produzione di effetti di tale indennità, stabilito dalle norme in materia nei caratteri della stabilità e della ricorrenza, sia riscontrabile unicamente nello zoccolo dello 0,1, riconosciuto dall'assetto normativo come il livello minimo dell'indennità e, come tale, attribuibile anche indipendentemente dalla posizione funzionale specifica.

Pertanto è concordato con l'istituto di previdenza che solo tale parte dell'indennità sia assoggettabile a contribuzione previdenziale e sia quindi suscettibile di valutazione in sede di determinazione del trattamento di quiescenza.

Il sesto comma dell'art. 38 disciplina il regime transitorio tra le indennità del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987 e l'entrata in vigore della nuova indennità.

Poiché parte delle precedenti attribuzioni economiche è stata assorbita dal nuovo regime stipendiale (art. 43) in attuazione dal 1° luglio 1990, la norma è da interpretare in modo da evitare duplicazioni del compenso accessorio, facendo cessare a quella data le precedenti indennità comprese nella retribuzione.

Le altre indennità, la cui abrogazione si realizza con l'entrata in vigore della nuova indennità di funzione, sono corrisposte fino al 1° ottobre 1990.

D) PERSONALE DELLA SCUOLA.

Gli articoli 41 e 42 disciplinano l'attività del personale, l'orario di servizio nonché il calendario e l'orario di apertura delle scuole e degli asili nido, attribuendo all'accordo in sede decentrata la regolamentazione di dettaglio.

È stabilito che il calendario non può, comunque, superare le 42 settimane annue e deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua.

Quindi l'effettiva consistenza ed articolazione del calendario deve essere oggetto della normativa decentrata.

La previsione di tale periodo di 42 settimane è stabilita solo come limite massimo della apertura delle scuole, mentre non esiste alcuna previsione riguardante il periodo minimo.

Il terzo comma dell'art. 41 ed il quinto dell'art. 42 attribuiscono anche alla fonte normativa decentrata la potestà di disciplinare le ore di servizio non dedicate alle attività strettamente istituzionali previste dai commi precedenti.

Si sottolinea però come non possano essere stabilite per detto personale modalità di utilizzazione di tali ore che non siano strettamente connesse alla qualifica funzionale e che non rientrino nelle mansioni proprie dell'area di attività, in osservanza del principio di piena mobilità nell'area sancito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica in considerazione.

E) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.

L'art. 45 prevede una serie di compensi aggiuntivi la cui natura e configurazione potrebbe far sorgere problemi attinenti soprattutto agli oneri riflessi:

1) l'indennità prevista dal primo comma, mantiene la stessa natura e configurazione assunta nell'ambito dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987. Pertanto anche l'incremento previsto produce gli stessi effetti stabiliti nel precedente periodo contrattuale.

Unica variazione rispetto all'assetto normativo precedente è nella più ampia previsione dei destinatari dovuta alla alternatività dei suoi presupposti giuridici;

2) l'incremento tabellare attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1990, alle figure di quinta qualifica dell'area di vigilanza produce effetti sul trattamento di quiescenza e sulla tredicesima mensilità;

3) le indennità riconosciute al personale della scuola (commi 3, 4 e 5) sono ritenute efficaci ai soli fini pensionistici.

L'indennità di tempo potenziato, prevista dal sesto comma, per le insegnanti della scuola materna è invece «non utile ai fini previdenziali e pensionistici».

Si evidenzia il collegamento necessario tra le indennità predette e le attività educative e di insegnamento stabilito dal settimo comma della norma in esame.

Tale collegamento è rafforzato dagli avverbi «esclusivamente e permanentemente» in modo da escludere dal beneficio il personale non completamente utilizzato per l'esercizio diretto di dette attività;

4) l'incremento dell'indennità di vigilanza, di cui all'ottavo comma, non riguarda categorie di personale diverse da quelle che avevano in godimento la stessa indennità nell'ambito della previsione dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987.

Infatti, la premessa «per tutto il personale dell'area di vigilanza» intende esplicitare la volontà di attribuire l'aumento ad entrambe le categorie considerate dalla lettera *a)* del citato articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987.

Gli enti e le amministrazioni che avessero realizzato provvedimenti di attuazione in contrasto con la presente direttiva sono tenuti a rimuovere, nell'ambito dei poteri di autotutela, i provvedimenti medesimi con recupero delle somme eventualmente corrisposte.

Il Ministro: GASPARI

91A4611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.7706.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula detonante M7», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7712.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula detonante M7 mod. A», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7713.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula F 8A», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7714.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula X M9», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7915.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Tappo capsula contenente come iniziatore la capsula M29 A1», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7716.XV.J del 12 luglio 1991 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore T 103 E 1», che la società Fiat Ciei S.p.a. - Divisione Borletti FB, intende importare dalla società Giat Industries, sita in Tarbes (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

91A4630

MINISTERO DEL TESORO

N. 202

Corso dei cambi del 16 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1273,700	1273,700	1273,700	1273,700	1273,700	1273,700	1273,690	1273,700	1273,700	1273,700
E.C.U.	1531,200	1531,200	1532 —	1531,200	1531,200	1531,200	1531,450	1531,200	1531,200	1531,200
Marco tedesco	747,570	747,570	747,500	747,570	747,570	747,570	747,600	747,570	747,570	747,570
Franco francese	219,410	219,410	219,500	219,410	219,410	219,410	219,420	219,410	219,410	219,420
Lira sterlina	2177 —	2177 —	2182 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —	2177 —
Fiorino olandese	663,390	663,390	663,250	663,390	663,390	663,390	663,460	663,390	663,390	663,390
Franco belga	36,327	36,327	36,300	36,327	36,327	36,327	36,327	36,327	36,327	36,330
Peseta spagnola	11,880	11,880	11,920	11,880	11,880	11,880	11,884	11,880	11,880	11,880
Corona danese	194,050	194,050	194 —	194,050	194,050	194,050	194,060	194,050	194,050	194,100
Lira irlandese	1999,450	1999,450	1999 —	1999,450	1999,450	1999,450	1998,950	1999,450	1999,450	—
Dracma greca	6,727	6,727	6,720	6,727	6,727	6,727	6,730	6,727	6,727	—
Escudo portoghese	8,697	8,697	8,690	8,697	8,697	8,697	8,699	8,697	8,697	8,690
Dollaro canadese	1125,200	1125,200	1127 —	1125,200	1125,200	1125,200	1125,250	1125,200	1125,200	1125,200
Yen giapponese	9,777	9,777	9,800	9,777	9,777	9,777	9,779	9,777	9,777	9,770
Franco svizzero	856,250	856,250	856,500	856,250	856,250	856,250	856,200	856,250	856,250	856,250
Scellino austriaco	106,243	106,243	106,200	106,243	106,243	106,243	106,244	106,243	106,243	106,250
Corona norvegese	190,990	190,990	191 —	190,990	190,990	190,990	191 —	190,990	190,990	190,990
Corona svedese	205,270	205,270	205,300	205,270	205,270	205,270	205,270	205,270	205,270	205,270
Marco finlandese	306,150	306,150	306,500	306,150	306,150	306,150	306,350	306,150	306,150	—
Dollaro australiano	1011,600	1011,600	1013 —	1011,600	1011,600	1011,600	1011,550	1011,600	1011.600	1011,600

Media dei titoli del 16 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,275
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,950
» » » 21- 4-1987/94	86,375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,275
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,225
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,175
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,275
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,625
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,575
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,625
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,125
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,425
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,500
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,925
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,525
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,820
» » » »	1- 3-1988/93	100,470
» » » »	1- 4-1988/93	100,170
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,520
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,725
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	99,425
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	99,675
» » » »	1-10-1988/93	100,325
» » » »	20-10-1986/93	99,725
» » » »	1-11-1988/93	100,675
» » » »	18-11-1987/93	99,875
» » » »	19-12-1986/93	99,875
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	99,975
» » » »	1-11-1989/94	99,975
» » » »	1- 1-1990/95	99,825
» » » »	1- 2-1985/95	100,175
» » » »	1- 3-1985/95	99,275
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1990/95	99,875
» » » »	1- 6-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,700
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1985/95	99,225
» » » »	1- 9-1990/95	99,875
» » » »	1-10-1985/95	99,825
» » » »	1-10-1990/95	99,875
» » » »	1-11-1985/95	99,875
» » » »	1-11-1990/95	99,825
» » » »	1-12-1985/95	99,775
» » » »	1-12-1990/95	99,825
» » » »	1- 1-1986/96	99,575
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,600
» » » »	1- 1-1991/96	99,525
» » » »	1- 2-1986/96	99,800
» » » »	1- 2-1991/96	99,525
» » » »	1- 3-1986/96	99,825
» » » »	1- 4-1986/96	99,975
» » » »	1- 5-1986/96	99,500
» » » »	1- 6-1986/96	99,650
» » » »	1- 7-1986/96	99,275
» » » »	1- 8-1986/96	99,275
» » » »	1- 9-1986/96	99,375
» » » »	1-10-1986/96	99,325
» » » »	1-11-1986/96	99,325
» » » »	1-12-1986/96	99,175
» » » »	1- 1-1987/97	99,075
» » » »	1- 2-1987/97	99,025
» » » »	18- 2-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1987/97	98,975
» » » »	1- 4-1987/97	99,175
» » » »	1- 5-1987/97	99,275
» » » »	1- 6-1987/97	98,775
» » » »	1- 7-1987/97	98,550
» » » »	1- 8-1987/97	98,425
» » » »	1- 9-1987/97	98,725
» » » »	1- 3-1991/98	99,025
» » » »	1- 4-1991/98	99,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,825
» » »	11,50%	21-12-1991	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,325
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 4-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,025
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,025
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,975
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,425
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,275
» » »	12,50%	1-10-1992	100,325
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,475
» » »	12,50%	1-10-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
» » »	12,50%	17-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-12-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,475
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,275
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,800
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,375
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,470
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,600
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,850
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,470
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,120
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,220
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,720
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,670
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,920
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,450
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,270
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,270
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,070
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,320
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,650
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,170
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,020

91M16101

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione della Banca del Monte di Parma

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Banca del Monte di Parma ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, dell'azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società, denominata «Banca Monte Parma S.p.a.»;

la costituzione della società conferitaria «Banca Monte Parma S.p.a.», con un capitale sociale iniziale di L. 100 miliardi;

l'aumento del capitale sociale della Banca Monte Parma S.p.a. da L. 100 miliardi a L. 175 miliardi finalizzato, tra l'altro, alla creazione del flottante necessario per conseguire la quotazione in Borsa;

l'adozione da parte dell'Ente conferente, che conserverà anche dopo le suesposte operazioni la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Banca Monte Parma S.p.a., di un nuovo statuto sulla base del quale lo stesso, oltre ad assumere la denominazione di «Fondazione Banca del Monte di Parma», non potrà esercitare direttamente l'attività bancaria.

La Banca del Monte di Parma, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria, uniformando la propria attività a quanto previsto dal nuovo statuto.

91A4629

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ascoli Piceno, Firenze, Genova, Reggio Emilia e Terni.

Con decreto ministeriale n. 1/9856 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ascoli Piceno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.248.523.900, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 3.609.470.858, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.627.810.582 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9835 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Firenze è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.152.881.212, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 12.691.101.515, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.714.661.624 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Firenze darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9575 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.240.922.573, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.270.911.923 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9600 del 27 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Emilia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.916.789.501, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 5.833.579.002, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.843.487.312 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Emilia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9808 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.956.011.793, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 2.794.302.562, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.801.670.272 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Terni darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A4631

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sassari, in amministrazione straordinaria

Nella riunione dell'8 ottobre 1991, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassasi — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 4 ottobre 1991 ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — il prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

91A4633

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della provincia di Trento concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Caldes, Revò, Romallo e Villalagarina». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzeta Ufficiale*, dove sono riportate le decisioni adottate dalla giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 11483 in data 6 settembre 1991, in luogo di: «... ha disposto di trasferire la particella fondiario *3148/2*, in comune catastale di Revò, ...», si legga: «... ha disposto di trasferire la particella fondiaria *3148/5*, in comune.catastale di Revò, ...».

91A4635

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41-43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 8 0 9 1 *

L. 1.200